

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo [Estensore]
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Avv. Chiara Petrillo <i>Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

A seguito di reclamo inviato il 7.3.2013, 8.6.2013 e 21.6.2013, riscontrato dalla resistente il 18.6.2013 e il 25.6.2013, con ricorso protocollato il 20.2.2014 la consumatrice ha adito il Collegio ABF di Milano chiedendo di verificare la corretta applicazione delle ritenute di imposta di bollo sul conto corrente e deposito amministrato acceso con l'intermediario per l'anno 2011/12, riferite alla legge 15.7.2011, che ha modificato la imposta sul bollo, osservando in particolare che la nuova disciplina applicata al rapporto non avrebbe potuto trovare applicazione dall'1.1.2012 in mancanza dei relativi provvedimenti attuativi e lamentando quindi che essa sia stata applicata retroattivamente.

L'intermediario ha rivendicato la correttezza del proprio operato e preliminarmente ha eccepito la incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario, trattandosi di controversia esclusivamente riguardante profili fiscali.

Nel merito ha precisato quanto segue:

- per l'imposta di bollo sul conto corrente, con riferimento all'anno 2011, in data 31.12.2011, con pari valuta, ha contabilizzato l'addebito sul conto corrente di euro 8,55 per l'imposta riferita al IV trimestre 2011 sulla base della "vecchia disposizione" che prevedeva il frazionamento della imposta fissa annuale di euro 34,90;
- con riferimento all'anno 2012, in data 9.1.2013, con valuta 3.12.2012, ha addebitato l'importo di euro 19,90 sulla base della nuova imposizione che prevede l'applicazione del bollo in relazione ai singoli periodi rendicontati, per i quali si rileva una giacenza media superiore alla soglia di esenzione ex art.9 della legge 214/2011;
- per l'imposta sui prodotti finanziari, con riferimento al 2 semestre 2011, in data 26.1.2012, con valuta 31.12.2011, ha addebitato l'importo di euro 35,00 con riguardo alla rendicontazione dei titoli del secondo semestre sulla base della normativa originariamente introdotta dalla legge 111/2011 e con riferimento all'anno 2012 ha addebitato in data 11.2.2013, con valuta 31.12.2012, la imposta per i quattro trimestri sulla base delle successive modifiche introdotte dall'art.19 della legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/2011.

La ricorrente, con replica alle controdeduzioni, ha formulato osservazioni sulla questione pregiudiziale, senz'altro aggiungere in ordine al merito della controversia.

Con provvedimento del 15.1.2015 il Collegio di Milano ha rimesso il procedimento alla decisione del Collegio di Coordinamento, profilandosi il dubbio, anche in ragioni di precedenti difformi, circa la competenza per materia dell'ABF a decidere una controversia di natura tributaria.

DIRITTO

Prima di esaminare la questione di competenza giova riportare gli aspetti essenziali della controversia.

La ricorrente è titolare di un conto corrente e di un deposito titoli a custodia.

Essa ha contestato l'applicazione di alcune ritenute sul rapporto depositi titoli, a suo giudizio applicate in via retroattiva per il recupero della imposta di bollo, ritenendo non ancora vigenti le disposizioni introdotte dalla normativa di riferimento.

L'intermediario ha confermato la correttezza del proprio operato e ha preliminarmente contestato la competenza dell'ABF a decidere su materia di carattere fiscale, posto che la controversia verterebbe non già su questione attinente all'adempimento dei contratti bancari, ma sui criteri e le modalità di applicazione della normativa tributaria che regola la imposizione del bollo sui rapporti di conto corrente e prodotti finanziari.

Dalla documentazione acquisita risulta che per il rapporto di conto corrente la imposizione è stata effettuata sulla base della previgente normativa, mentre la ricorrente non ha allegato alcun elemento specifico di contestazione sui criteri applicati dalla banca.

In effetti, la ricorrente contesta la correttezza della imposizione per quanto riguarda la imposta di bollo sugli investimenti finanziari (deposito titoli).

Ciò premesso, il Collegio di Coordinamento osserva che, pacifici essendo i termini di fatto del rapporto, la questione controversa riguarda l'esatta applicazione della normativa fiscale con particolare riguardo alla imposta di bollo su un "conto deposito".

Tale questione esula senz'altro dalla cognizione dell'ABF per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo va rammentato che l'art. 4 delle disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari sottrae espressamente alla competenza dell'ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'art.23 comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello stesso senso vedi l'art.1 della delibera 29 luglio 2008 n. 275 del CICR sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie riconducibili all'art.128 bis del TUB).

Ora nel caso di specie la controversia ruota proprio intorno a un contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione, che l'art. 1838 c.c. configura come un contratto bancario con causa tipica, ma l'art.1 comma 6 lett. A) TU n.58/98 considera come attività accessoria rispetto al servizio di investimento in un prodotto finanziario, il cui costo, differenziato rispetto al contratto di conto corrente, è tra l'altro costituito dalla imposta di bollo della cui corretta applicazione qui si controverte. D'altra parte, al di là della

questione di carattere generale sulla riconducibilità del contratto di deposito titoli in amministrazione nella categoria delle operazioni bancarie rimesse alla cognizione dell'ABF ai sensi dell'art.128 bis TUB, sulla quale i Collegi si sono espressi in senso difforme (per la competenza dell'arbitro v. decisione 4172/2013; per la esclusione v. decisione 2126/2013) e il Collegio di Coordinamento ha preso una posizione modulata (v. le decisioni 14.2.2014 n.898 e 10.10.2014 n.6672) valorizzando la natura della specifica doglianza sollevata dal ricorrente, per quanto qui interessa deve attribuirsi rilievo alla circostanza che la modifica della legge sul bollo ha contemplato e disciplinato il contratto alla stregua di un'attività di investimento in prodotti finanziari, sicché, il problema concernente la esatta applicazione del prelievo fiscale sollevato dalla parte ricorrente viene senz'altro a configurarsi, sotto questo particolare rispetto, come materia esclusa dalla competenza dell'arbitro bancario.

In secondo luogo ma in via assorbente, si deve osservare che, anche al di fuori dei servizi di investimento (propriamente detti o ad essi assimilabili), la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula comunque dalla competenza dell'ABF.

Deve convenirsi infatti che quando si disputa della corretta applicazione della imposta di bollo a un contratto bancario la natura del diritto controverso è indiscutibilmente tributaria e, come è noto, il criterio generale in base al quale va stabilita la competenza per materia è costituito dalla natura del diritto affermato con la domanda (nella specie il diritto vantato dal ricorrente a un'applicazione ridotta della base imponibile considerata dall'intermediario per l'applicazione della imposta sul bollo, così come rileverebbe la natura assicurativa della controversia nei casi in cui il ricorrente pretenda un esame nel merito delle clausole di una polizza, ancorché connessa a un contratto bancario).

Nella sfera giurisdizionale la distribuzione della competenza per materia trova del resto la sua ragione giustificativa nella valutazione che l'ordinamento compie della migliore attitudine di un giudice rispetto a un altro a risolvere con sveltezza e rapidità un determinato tipo di controversia. E, sotto tale riguardo, non può trascurarsi il rilievo che l'ABF, quale organo di risoluzione "alternativa" delle controversie tra clienti e intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati,

se non altro perché esse potrebbero astrattamente esigere un contributo tecnico di consulenti specializzati, di cui non può normativamente avvalersi.

Né potrebbe attribuirsi importanza al grado minore o maggiore di complessità tecnica della questione fiscale devoluta, nel senso cioè di riservare alla cognizione dell'ABF i soli casi di minore difficoltà, come pure è stato talvolta ritenuto, giacché in tema di competenza non può assumersi a criterio discreitivo un incerto e soggettivo parametro empirico del tutto estraneo all'ambito oggettivo della materia controversa, come individuata dal c.d. *petitum* sostanziale.

E neppure rileva che ai fini del riparto della "giurisdizione" tra giudice ordinario e tributario (ex art.2 D.lgs. 31.12.1992, n.546) debba attribuirsi importanza alla presenza di un atto impositivo impugnabile ovvero al carattere privatistico del rapporto tra il sostituto d'imposta e il sostituto rispetto all'azione di rivalsa (su questi profili, v. per tutte Cass. SU, 26.6.2009, n.15031), perché tali profili distintivi sono del tutto estranei al sistema alternativo ABF, la cui "competenza" è più ristretta, per ragioni di materia e di valore, rispetto alla tutela giurisdizionale assicurata dal Giudice ordinario.

Non spetta del resto all'Arbitro Bancario Finanziario individuare l'Autorità giudiziaria fornita di giurisdizione sulla materia, ma solo stabilire se essa rientra o meno nella propria sfera di competenza, come delineata dall'ordinamento particolare che lo riguarda.

E dunque solo per esigenze di completezza può osservarsi, alla luce dell'insegnamento espresso dal Giudice di legittimità (Cass. S.U., 26 giugno 2009, n.15031; Cass. S.U., 28 gennaio 2011, n.2064) che la presente controversia tra sostituto e sostituto rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi del diritto esercitato dal sostituto verso il sostituto nell'ambito di un rapporto privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario tra Ente pubblico e soggetto passivo d'imposta.

Tuttavia il fatto che la controversia sia estranea alla cognizione delle Commissioni Tributarie non comporta, per le ragioni già illustrate, che ricorra la competenza dell'ABF, dal momento che le vigenti Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari la circoscrivono e limitano rispetto alla competenza dell'A.G.O.

In altri termini, esiste tutta una serie di controversie che possono essere devolute esclusivamente all'A.G.O. e non anche all'ABF. E tra queste ultime vi sono quelle che attengono a questioni di carattere tributario.

Il che significa in definitiva che all'interessato viene assicurata la tutela giurisdizionale del suo diritto ai sensi dell'art.24 della Costituzione davanti al Giudice ordinario, ma non viene riconosciuta la possibilità di sottoporre alternativamente la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario, la cui competenza va nella specie declinata.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA